

## Edizione di mercoledì 8 Gennaio 2020

### AGEVOLAZIONI

**Prorogato con modifiche il credito d'imposta Formazione 4.0**

di Debora Reverberi

### IVA

**Prova degli scambi intracomunitari: novità dal 1° gennaio 2020**

di Luca Caramaschi

### ENTI NON COMMERCIALI

**La perdita della qualifica di associazione o società sportiva dilettantistica**

di Guido Martinelli

### AGEVOLAZIONI

**Ritorna la decontribuzione per i coltivatori diretti e lap under 40**

di Luigi Scappini

### IVA

**Ultime novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi**

di Lucia Recchioni

## AGEVOLAZIONI

---

### **Prorogato con modifiche il credito d'imposta Formazione 4.0**

di Debora Reverberi

Nell'ambito della **disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 e, più recentemente, dal Piano Transizione 4.0**, al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, un ruolo centrale è attribuito alla **valorizzazione del capitale umano tramite accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti 4.0**.

**La Legge di Bilancio 2020** contiene l'attesa **proroga al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019**, della disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie abilitanti 4.0, introdotta dall'**articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017** (c.d. Legge di Bilancio 2018).

**La proroga di un anno dell'incentivo contiene alcune modifiche**, finalizzate soprattutto ad agevolare l'accesso delle imprese ad una misura che è stata oggi solo limitatamente fruita in relazione alle risorse stanziate.

Per quanto riguarda l'**ambito applicativo soggettivo** sono **escluse**:

- **le imprese in difficoltà** come definite dall'[articolo 2, punto 18, Regolamento \(UE\) 651/2014](#) della Commissione del 17.06.2014;
- **le imprese destinatarie di sanzioni interdittive** ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001](#).

**L'ambito applicativo oggettivo resta il medesimo della disciplina previgente:** il credito d'imposta è calcolato in misura percentuale sul **costo lordo aziendale del personale dipendente impiegato in qualità di discente per la durata della formazione e dell'eventuale docente o tutor interno**, nel limite del 30% della sua retribuzione annua complessiva, nelle materie individuate dall'[articolo 3, comma 1, D.M. 04.05.2018](#) (le c.d. "tecnologie abilitanti 4.0") che rientrino **in almeno uno dei tre ambiti aziendali previsti dall'Allegato A della Legge di Bilancio 2018** (vendita e marketing, informatica, tecniche e/o tecnologie di produzione).

**La prima novità apportata dalla Legge di Bilancio 2020 riguarda l'estensione delle attività di formazione esterna ammissibili** rispetto a quanto previsto all'[articolo 3, comma 6, D.M. 04.05.2018](#).

**Per la formazione 4.0 svolta nel 2020 sono ammesse al credito d'imposta anche le attività**

**commissionate a Istituti tecnici superiori**, oltre a quelle svolte da soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, da università, pubbliche o private o da strutture ad esse collegate, da soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il **Regolamento CE 68/01** della Commissione del 12.01.2001 e da soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.

**La fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente tramite compensazione in F24**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

**L’effettivo utilizzo del credito è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.**

La compensazione del credito d’imposta soggiace al rispetto delle seguenti **regole**:

- **decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili;**
- richiede **apposita comunicazione al Mise**, secondo modello, contenuto, modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale di prossima emanazione;
- **sono vietati la cessione e il trasferimento del credito d’imposta anche all’interno del consolidato fiscale.**

**La principale novità apportata dalla Legge di Bilancio 2020** riguarda l’eliminazione di un presupposto applicativo alla disciplina del credito d’imposta Formazione 4.0: **è abrogata la condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente**, introdotta dall'[articolo 3, comma 3, D.M. 04.05.2018](#).

Tale onere si è rivelato infatti *ex post* l’ostacolo maggiore alla diffusione dell’incentivo fra le imprese.

Per quanto concerne infine l’intensità del beneficio fiscale si osservano, nella Legge di Bilancio 2020, due novità:

- **risultano modificati e parificati a euro 250.000 i limiti massimi annuali di spesa agevolabile per medie e grandi imprese, fatte salve le medesime aliquote modulate in funzione della dimensione d’impresa introdotte dall’[articolo 1, commi 78–81, L. 145/2018](#) (c.d. Legge di Bilancio 2019);**
- **l’incentivo è potenziato al 60%, nel rispetto dei limiti annuali, in relazione alla formazione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati rientranti nelle categorie definite dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17.10.2017.**

Di seguito sono riepilogate **le aliquote e i limiti che hanno caratterizzato il credito d’imposta**

**Formazione 4.0 dalla sua introduzione, nel periodo d'imposta 2018, al 2020:**

<b>Periodo d'imposta</b>	<b>Dimensione impresa</b>	<b>Misura del credito</b>	<b>Limite massimo di spesa annuo</b>
2018	Qualsiasi	40%	euro 300.000
2019	Piccola impresa	50%	euro 300.000
	Media impresa	40%	euro 300.000
	Grande impresa	30%	euro 200.000
2020	<b>Piccola impresa</b>	<b>50%</b>	<b>euro 300.000</b>
	<b>Media impresa</b>	<b>40%</b>	<b>euro 250.000</b>
	<b>Grande impresa</b>	<b>30%</b>	<b>euro 250.000</b>

Seminario di specializzazione

## **NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO E IL COLLEGATO FISCALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

---

### **Prova degli scambi intracomunitari: novità dal 1° gennaio 2020**

di Luca Caramaschi

Il tema della “**prova**” riguardante la **non imponibilità Iva applicata agli scambi intracomunitari** ha da sempre costituito un arduo banco di prova per gli operatori, atteso che né la **disciplina comunitaria** né tanto meno quella nazionale hanno sinora fornito indicazioni esaustive in merito.

Sappiamo che per qualificare una **operazione come “intracomunitaria”** è necessaria la verifica contestuale di **quattro requisiti**:

- soggettività passiva ai fini Iva degli operatori,
- onerosità della cessione del bene mobile materiale trasferito,
- trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale,
- **spostamento del bene** da uno **Stato comunitario** all’altro.

Senza questi requisiti la cessione risulta soggetta ad **imposta nel Paese del cedente**.

Ma come si diceva, è soprattutto la “**prova**” relativa a tale ultimo requisito che risulta sprovvista di indicazioni dirimenti da parte del Legislatore, in particolare in situazioni nelle quali non è il soggetto cedente a curare la fase del trasporto (tipiche sono le cosiddette **cessioni “franco fabbrica” o “ex-works”**, nelle quali è il **soggetto cessionario**, in proprio o tramite soggetti da lui incaricati, a curare la fase di del trasferimento del bene al di fuori del Paese in cui risulta identificato il cedente).

Ed è proprio per colmare detto vuoto normativo che, con il **Regolamento 2018/1912/UE del 04.12.2018**, il Legislatore comunitario ha modificato – con **efficacia dal 1° gennaio 2020** – il **Regolamento UE 282/2011**, introducendo un nuovo **articolo 45-bis**, al fine di stabilire delle **presunzioni** relative alla **prova del trasferimento** dei beni da un Paese comunitario all’altro.

Occorre, tuttavia, considerare come la richiamata modifica (che rientra tra le cosiddette “**quick fixes**” e cioè le **quattro soluzioni rapide** individuate dal Legislatore comunitario per agevolare gli operatori nella fase transitoria), direttamente applicabile negli Stati membri dell’Unione Europea dal 1° gennaio 2020, avvenga nelle more del passaggio definitivo di tassazione degli **scambi intracomunitari** che troverà applicazione dal **1° luglio 2022**.

A partire da tale data, infatti, gli **scambi intracomunitari** verranno disciplinati, in analogia con quanto già previsto in materia di commercio elettronico diretto, avvalendosi del **regime del MOSS** (il cosiddetto “*mini one stop shop*” o **mini sportello unico**), sulla base del quale le

imprese potranno effettuare dichiarazioni e pagamenti tramite uno specifico portale *online*.

Tale processo porterà ad una ulteriore semplificazione delle regole di fatturazione nonché alla **eliminazione degli elenchi Intrastat**, stante la definitiva “consacrazione” del **regime di tassazione a destino**, transitoriamente applicato da oltre venticinque anni, e del definitivo abbandono del sistema della tassazione nel Paese di origine previsto in sede istitutiva dell’Unione Europea nel lontano 1967.

Tornando agli aspetti innovativi introdotti dal recente **Regolamento 2018/1912/UE**, il [\*\*nuovo articolo 45-bis Regolamento 282/2011\*\*](#) introduce la **presunzione** che i beni siano stati spediti o trasportati da uno Stato comunitario all’altro se ricorrono specifiche condizioni di cui gli operatori devono fornire prova nei modi e nei termini previsti dalle nuove disposizioni.

Dette condizioni sono differenti a seconda che il trasporto dei beni in altro Stato membro sia effettuato **dal soggetto cedente o dal soggetto cessionario** (caso, quest’ultimo, tipico delle cessioni cosiddette “franco fabbrica”).

Vediamo quindi, in forma di **rappresentazione schematica**, le condizioni al verificarsi delle quali – in entrambi i casi in precedenza citati – si presume dimostrato il trasferimento dei beni da uno Stato membro all’altro ai fini della qualifica dell’operazione quale **scambio intracomunitario**.

### **Trasporto o spedizione eseguiti dal cedente (o a terzi per suo conto)**

#### **Condizioni (possesso da parte del cedente)**

Almeno 2 dei seguenti **elementi di prova, non contraddittori**, rilasciati da parti diverse dal venditore e dall’acquirente

#### **Documentazione probatoria**

- DDT (documento di trasporto) o CRM (lettera di vettura internazionale) firmato dal cedente, dal cessionario o dal vettore
- Polizza di carico
- Fattura di trasporto aereo
- Fattura emessa dallo spedizioniere

### **Trasporto o spedizione eseguiti dal cessionario (o a terzi per suo conto)**

#### **Condizioni (possesso da parte del cedente)**

Stesse due situazioni previste per il caso di trasporto o spedizione eseguita a cura del cedente (o da terzi per suo conto)

#### **Documentazione probatoria**

**Dichiarazione scritta rilasciata dall’acquirente**  
entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente (o da terzi per suo conto) e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni

Come osservato da **Assonime nella circolare n. 29 dello scorso 19.12.2019**, le presunzioni previste dalla nuova disposizione hanno carattere di **presunzioni “relative”**, in quanto l'[articolo 45-bis Regolamento 282/2011](#) specifica che **l'Amministrazione finanziaria può disconoscere** la non imponibilità della cessione se in possesso di **prove sufficienti** che dimostrino che i beni non sono stati spediti o trasportati in altro Stato membro.

Infine, utili indicazioni per la corretta “gestione” delle citate **presunzioni**, arrivano dalle cosiddette **“explanatory notes”** ovvero le note esplicative predisposte dalla Commissione Europea in relazione alle citate **“quick fixes”**, che dovrebbero a breve essere accompagnate da **linee guida diramate dal nostro Dipartimento delle finanze**.

Nelle stesse note si osserva che, per gli operatori che non dovessero riuscire ad acquisire i documenti tassativamente elencati nel Regolamento, tale fatto **non dovrebbe comportare l'automatica inapplicabilità** del trattamento di **non imponibilità** previsto ai fini Iva per le cessioni intracomunitarie.

In pratica, dovrebbe venir confermata per gli operatori nazionali la possibilità di provare la **cessione intracomunitaria** con modalità (e documentazione) già riconosciute nel passato dalla stessa amministrazione finanziaria.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

## LE RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI IVA ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***La perdita della qualifica di associazione o società sportiva dilettantistica***

di Guido Martinelli

La fine del 2019 ha visto notificati numerosi **avvisi di accertamento** ad **associazioni e società sportive dilettantistiche**, in gran parte concentrati sulla motivazione della gestione delle attività con modalità **commerciali**.

Appare, pertanto, opportuno analizzare il problema, anche alla luce dell'insegnamento che proviene dal **codice del terzo settore**.

Una delle innovazioni di maggiore interesse contenute nel **D.Lgs. 117/2017** (e, per quanto qui di interesse, dal **D.Lgs. 112/2017**, sull'impresa sociale) è stata quella di creare e considerare **la fattispecie dell'ente del terzo settore come fattispecie civilistica alla quale, poi, applicare, differenti discipline sotto il profilo fiscale, in relazione alla prevalenza o meno dell'attività commerciale svolta, ma senza, per questo, disconoscerne la natura di ente del terzo settore.**

**Analogamente andrebbe fatto**, a nostro avviso, **per le associazioni e società sportive dilettantistiche**, la cui disciplina civilistica è contenuta nell'[articolo 90, commi 17 e 18, L. 289/2002](#).

**L'unico vero spartiacque** che sussiste tra un eventuale ente del terzo settore commerciale o impresa sociale e un ente profit, così come tra una associazione o società sportiva dilettantistica e una impresa sportiva profit è **la sussistenza, nel primo caso, del divieto di scopo di lucro soggettivo, consentito, invece, nel secondo caso. Ma sicuramente la differenza non potrà essere ricavata dalle modalità commerciali o meno di svolgimento dell'attività.**

La tesi appare confermata sia dalla costante **prassi** in materia di **società sportive** (vedi le [circolari AdE 21/E/2003 e 18/E/2018](#), nelle quali espressamente le SSD vengono qualificate quali **enti commerciali** che applicano in via eccezionale la **L. 398/1991** e l'[articolo 148, comma 3, Tuir](#)) che dall'[articolo 149, ultimo comma, Tuir](#) per le **associazioni sportive dilettantistiche** laddove viene, al contrario, previsto che non perdono la loro natura di enti non commerciali pur in presenza di prevalenza di attività commerciale esercitata.

**L'essere quindi**, conformemente a quanto indicato dalla norma citata, **sodalizio sportivo regolarmente costituito e iscritto al Registro Coni, comporta**, come immediata conseguenza, indipendentemente dalle modalità di svolgimento delle attività poste in essere, **la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell'articolo 90 L.**

[289/2002](#), giusto quanto previsto dall'[articolo 7, comma 1, D.L. 136/2004](#) (convertito con L. 186/2004) e, ben più importanti, quelle sui compensi di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir.](#)

Dette agevolazioni appaiono del tutto indipendenti dall'eventuale diritto a godere della decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da associati e tesserati di cui all'[articolo 148, comma 3, Tuir.](#)

Questa **agevolazione**, infatti, **non è automatica**, come le altre sopra evidenziate, ma soggetta, sia per le associazioni che per le società, alla verifica della sussistenza, nello **statuto**, dei principi di cui al **comma 8** della norma da ultimo citata (principi che, come da costante insegnamento della Corte di Cassazione, non solo devono essere presenti ma anche **concretamente rispettati**) e all'invio del modello EAS.

Ne consegue che l'eventuale mancato rispetto della previsione di cui all'[articolo 148](#), sia in fatto che in diritto, non potrà comportare, di diritto, il disconoscimento della natura di associazione o società sportiva dilettantistica, a meno che l'Agenzia non dimostri che l'ente sportivo accertato non sia costituito o gestito conformemente alla previsione di cui ai commi 17 e 18 dell'[articolo 90 L. 289/2002](#).

Pertanto, l'eventuale recupero di imposta sui corrispettivi non può e non deve, ad esempio, far venire meno il diritto, per il contribuente accertato, di erogare **compensi per prestazioni sportive dilettantistiche**.

E se non potrà sussistere dubbio alcuno che spetta alla sportiva dimostrare in sede di verifica, il diritto a poter godere delle agevolazioni di cui all'[articolo 148 Tuir](#), è altrettanto vero che, ove l'ente fosse **regolarmente affiliato** e **iscritto al registro Coni** e avesse svolto **effettiva attività sportiva** riconosciuta dal citato ente nazionale, dovrà essere, invece, l'ufficio a provare l'**assenza dei presupposti** per il diritto all'iscrizione e, di conseguenza, alla possibilità di acquisire le agevolazioni "automatiche" sopra descritte, legate allo *status* così acquisito.

**Il dato appare confermato anche nel caso in cui ci si trovasse di fronte ad un ente del terzo settore chiamato a svolgere, come attività di interesse generale, quelle sportive dilettantistiche.**

L'**accertamento fiscale** potrà far ritenere commerciale l'attività svolta (con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali previste dal titolo X del codice del terzo settore per gli enti non commerciali) ma non potrà "incrinarre" la **natura di ente del terzo settore**. Il venir meno della qualifica non potrà che derivare da un autonomo **provvedimento di cancellazione da parte del Registro Unico del Terzo settore**.

Seminario di 1 giornata intera

## IL REGIME FORFETTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### **Ritorna la decontribuzione per i coltivatori diretti e lap under 40**

di Luigi Scappini

Indubbiamente, il **ricambio generazionale** rappresenta, soprattutto nel **comparto primario**, una delle maggiori **problematiche**, sia per lo scarso *appeal* di certe coltivazioni, sia per i costi di accesso, nonché per i margini di guadagno spesso ridotti, ragion per cui l'articolo 1, [comma 503, L. 160/2019](#) (Legge di Bilancio per il 2020), pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019**, ha riproposto, anche per il 2020, con lo scopo di supportare il **primo accesso nel mondo lavorativo**, l'agevolazione per i neo **agricoltori under 40** consistente nella **decontribuzione**.

Nello specifico, per i **coltivatori diretti** e gli **lap**, con età inferiore a 40 anni, e in riferimento alle **nuove iscrizioni** nella previdenza agricola effettuate tra il **1° gennaio 2020** e il **31 dicembre 2020**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è previsto l'**esonero dal versamento del 100%** dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per un **periodo massimo di 24 mesi**.

Si considerano **coltivatori diretti** coloro che **esercitano un'attività agricola** ai sensi dell'[articolo 2135 cod. civ.](#), **direttamente e abitualmente**, utilizzando il **lavoro proprio** o della sua **famiglia**, e la cui forza lavorativa **non sia inferiore a un terzo** di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.

Sono **lap**, ai sensi dell'[articolo 1 D.Lgs. 99/2004](#), coloro che dedicano alle attività agricole di cui all'[articolo 2135 cod. civ.](#), **direttamente o in qualità di socio** di società, almeno il **50%** del proprio **tempo di lavoro** complessivo e che **ricava** dalle attività medesime almeno il **50%** del **reddito globale da lavoro**, percentuali ridotte al 25% nel caso in cui l'imprenditore operi nelle zone svantaggiate di cui all'[articolo 17 del Regolamento \(CE\) 1257/1999](#).

L'**agevolazione** non rappresenta una novità essendo stata introdotta per la **prima volta** con l'[articolo 1, comma 344, L. 232/2016](#), con il preciso intento di agevolare l'inserimento dei giovani nel mondo agricolo, nonché il connesso ricambio generazionale.

La norma è stata **successivamente riproposta** con l'[articolo 1, commi 117 e 118, L. 205/2017](#), confermando l'impianto normativo con cui era prevista una decontribuzione per un quinquennio (l'attuale norma lo prevede per un periodo massimo di 24 mesi) con agevolazione decrescente.

Per i **primi 3 anni** l'esonero è pari al 100%, per poi ridursi al **66% nel quarto anno** e, infine,

attestarsi al **50% nell'ultimo anno agevolato**.

L'**esonero riguarda** la quota per l'**invalidità**, la **vecchiaia** ed i **superstiti** (IVS) e il **contributo addizionale** ex [articolo 1, comma 17, L. 160/1975](#) per il quale è tenuto l'imprenditore agricolo professionale e il **coltivatore diretto** per l'intero nucleo.

Al contrario, **non rientrano** nel perimetro dell'agevolazione il **contributo di maternità** dovuto, ai sensi dell'[articolo 66 D.Lgs. 151/2001](#), per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli lap e il **contributo Inail** dovuto dai coltivatori diretti.

L'Inps, con la [circolare n. 85/2017](#), ha avuto modo di precisare come le “**nuove iscrizioni nella previdenza agricola**” siano quelle che riguardano **coltivatori diretti e/o lap** che **non** siano stati **già iscritti**, e successivamente cancellati, nei 12 mesi precedenti l'inizio della nuova attività per la quale si chiede l'ammissione al beneficio.

Limitatamente ai coltivatori diretti, il requisito è richiesto solamente per il **titolare** del nucleo CD.

Sempre con esclusivo riferimento ai coltivatori diretti, la [circolare n. 85/2017](#), ha precisato che “**nuova realtà imprenditoriale**” deve essere **considerata** quella ulteriore e **diversa** rispetto **ad altre eventualmente esistenti**.

Sono **ammessi** all'agevolazione anche gli **lap in itinere** di cui all'[articolo 1, comma 5-ter, D.Lgs 99/2004](#).

Sempre l'Inps, con la [circolare n. 85/2017](#), confermata dalla successiva [circolare n. 36/2018](#), ha chiarito che l'**esonero** è **subordinato** alla **regolarità** relativa all'adempimento degli **obblighi contributivi**, all'osservanza delle **norme** poste a tutela delle **condizioni di lavoro**, al **rispetto** degli obblighi di **leggi** derivanti dalla qualifica di **coltivatore diretto** e **lap**, nonché alla corretta **applicazione** degli accordi e **CCNL**, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La decontribuzione si applica nei **limiti previsti** dai **Regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013**, relativi all'applicazione degli **articoli 107 e 108, TFUE** agli aiuti *de minimis*.

Si ricorda come rientrino nel limite stabilito dal regime *de minimis* gli aiuti di importo complessivo non superiore a **15.000 euro** nell'arco di 3 esercizi finanziari; importo di gran lunga inferiore a quello fissato (pari a 200.000 euro) nel **Regolamento UE 1407/2013** sugli aiuti *de minimis* alla **generalità delle imprese esercenti attività diverse**, tra le altre, dalla produzione primaria di prodotti agricoli.

Ai **fini** della **fruizione** della decontribuzione, la **domanda** dovrà essere presentata **esclusivamente** in via **telematica** avvalendosi del relativo modello telematico (l'Inps, con la

[circolare n. 36/2018](#), in occasione della precedente norma agevolativa, aveva precisato che **non sarebbero state prese in considerazione** domande in formato **cartaceo**).

Master di specializzazione

## ACCERTAMENTO TRIBUTARIO: SELEZIONE, ACCERTAMENTO E DIFESA DEL CONTRIBUENTE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

---

### ***Ultime novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi***

di Lucia Recchioni

Gli **ultimi giorni dell'anno 2019** hanno visto l'introduzione di **rilevanti novità** con riferimento alla **trasmissione telematica dei corrispettivi**, di seguito sintetizzate:

- la **pubblicazione**, in Gazzetta Ufficiale, del [\*\*D.M. 24.12.2019\*\*](#), con il quale è stato modificato il **D.M. 10.05.2019**, recante **specifici esoneri dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi**,
- l'emanazione del [\*\*Provvedimento 30.12.2019\*\*](#), riguardante la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri relativi alle **cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come **carburanti per motori**,
- la **conversione in Legge del D.L. 124/2019** (c.d. "**Decreto fiscale**") con il quale sono state introdotte specifiche previsioni riguardanti le **autoscuole**.

Con il [\*\*D.M. 24.12.2019\*\*](#), pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2019** sono state **ampliate** le ipotesi al ricorrere delle quali è previsto l'**esonero** dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Più precisamente:

- l'esclusione riservata alle **operazioni collegate e connesse** a quelle esonerate, nonché alle operazioni **effettuate in via marginale** rispetto a queste ultime o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione, è stata **confermata anche dopo il 31.12.2019**, così come risulta confermato, anche oltre il suddetto termine, per gli esercenti impianti di distribuzione del carburante, l'esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le **operazioni diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio** i cui ricavi o compensi **non sono superiori all'1% del volume d'affari dell'anno precedente**,
- è stata inserita una nuova **fattispecie di esonero**, riguardante le **prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri**.

Le fattispecie di esonero oggetto di recenti modifiche affiancano le ulteriori ipotesi già previste dal **citato D.M. 10.05.2019**, che risultano **confermate** negli stessi termini:

- operazioni già ritenute **non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi** ai sensi dell'[\*\*articolo 2 D.P.R. 696/1996\*\*](#), del **M. 13.02.2015** e del **D.M. 27.10.2015**;

- **prestazioni di trasporto pubblico collettivo** di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i **biglietti** di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- **operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno** nel corso di un **trasporto internazionale**.

Un'altra importante novità, sempre in materia di **trasmissione telematica dei corrispettivi**, è stata introdotta con il [Provvedimento del 30.12.2019](#), emanato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico.

Il citato Provvedimento si concentra sugli **obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri** relativi alle **cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, prevedendo non solo un **differimento** dei termini, ma anche un **graduale** avvio degli obblighi.

Con il [Provvedimento del 30.12.2019](#) viene infatti stabilito che:

- sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi a partire **dal 1° gennaio 2020** gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente **benzina e gasolio**, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a **3 milioni di litri**. I soggetti appena richiamati, tuttavia, possono effettuare la **trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30 aprile 2020**; con riferimento ai dati dei corrispettivi relativi ai mesi **da aprile 2020 in poi**, invece, troveranno applicazione le **ordinarie disposizioni**,
- sono obbligati alla trasmissione dei corrispettivi **a partire dal 1° luglio 2020** gli **impianti** che, nel 2018, hanno erogato complessivamente **benzina e gasolio**, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, **per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri**;
- sono obbligati alla **trasmissione telematica dei corrispettivi** dal **1° gennaio 2021** tutti **gli altri**

Con riferimento ai contribuenti che effettuano la **liquidazione periodica Iva con cadenza trimestrale**, il Provvedimento introduce inoltre la possibilità di effettuare la **trasmissione telematica dei corrispettivi entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento**.

Da ultimo meritano di essere richiamate le disposizioni di cui all'[articolo 32, comma 4, D.L. 124/2019](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 157/2019](#), con le quali:

- da un lato, è stato **soppresso** l'[articolo 2, lettera q\), D.P.R. 696/1996](#), in forza del quale era in passato previsto l'**esonero dall'obbligo di certificazione fiscale** dei corrispettivi per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole,

- dall'altro, è stata prevista la possibilità, sempre per le richiamate prestazioni didattiche delle autoscuole, **fino al 30 giugno 2020**, di **documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale**, posticipando, in tal modo, gli obblighi di **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica** dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Master di specializzazione

## ADEMPIMENTI E NOVITÀ IVA 2020

[Scopri le sedi in programmazione >](#)